COMUNE DI VICOFORTE
(PROVINCIA DI CUNEO)

N. 103

AFFARI GENERALI - AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN DATA 21/06/2024

OGGETTO: **Prestazione di rappresentanza legale in giudizio del Comune di Vicoforte nella causa avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Comune di Vicoforte/G.G. e B.M. - impegno di spesa (Cig. B2320A2637).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la deliberazione n. 65 dell'11 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha stabilito di:
  - di autorizzare il Sindaco *pro-tempore*, quale legale rappresentante del Comune di Vicoforte, a costituirsi in giudizio innanzi al Tar Piemonte nei confronti di G.G. e B.M.;
  - di individuare i professionisti da incaricare quali difensori del Comune nella suddetta causa in oggetto, nelle persone degli Avvocati Alessandra Golinelli e Pierluigi Monetto;
  - di demandare ad apposita determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa il conferimento dell'incarico di rappresentare l'Ente nel giudizio innanzi al Tar Piemonte agli Avvocati Alessandra Golinelli e Pierluigi Monetto con studio in Mondovì, Corso Europa n. 14 e l'impegno delle spese inerenti e conseguenti all'adozione del suddetto atto;
- visto il preventivo prefigurato dai suddetti professionisti trasmesso in data 12 marzo 2024 e assunto al protocollo dell'Ente al n. 0001732 in pari data della somma di € 3.700,00, oltre 15% spese generali, 4% CPA e 22% IVA, per un totale di € 5.398,74;
- considerata la tripartizione di detto preventivo in una fase di studio (€ 1.200,00), una introduttiva (€ 850,00) e una decisionale (€ 1.650,00);
- vista la precedente determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa numero 168 del 28 dicembre 2023 per mezzo della quale è stato affidato al suddetto Studio Legale Associato l'incarico per la fase di studio nella vertenza di cui in premessa e – conseguentemente impegnata la spesa presunta omnicomprensiva di € 1.000,00;

- accertata la necessità di procedere ad un nuovo impegno di spesa relativo alle attività giudiziali ed extra-giudiziali connesse al ricorso di cui sopra;
- richiamato l'articolo 56, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" il quale stabilisce che:

  «*Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: […]*

  h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

  1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

  1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

  2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
  3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
  4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
  5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; […]»;

– richiamati altresì i principi generali di cui alla Parte I – Titolo I del suddetto Codice;

– visti:
  - l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
  - il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

– accertato che il legale individuato rientra tra le figure di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 s.m.i.;
– richiamate le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
– vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18 dalla quale emerge, in sintesi, che l'aspetto fiduciario, in uno alla riservatezza, impongono drasticamente ed irrimediabilmente di escludere ogni possibilità di porre in essere procedure comparative, giustificando così *in toto* l'esclusione applicativa della direttiva appalti a dette tipologie di incarichi;

- visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, con il quale è stato ribadito l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara [CIG] e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- evidenziato che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- richiamate:
  - la deliberazione del Consiglio comunale numero 25 del 29 settembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) 2024-2026, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e la successiva nota di aggiornamento di cui alla deliberazione pari organo numero 45 in data 18 dicembre 2023;
  - la deliberazione del Consiglio comunale numero 46 del 18 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il bilancio 2024-2026;
  - la deliberazione della Giunta comunale numero 96 in data 29 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Triennio 2024-2026;
- considerato che il Piano Esecutivo di Gestione sopracitato affida al Responsabile dell'area "Amministrativa" la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;
- preso atto che per il Comune di Vicoforte la figura del Responsabile del Servizio Amministrativo è ricoperta dal Sindaco, giusta deliberazione della Giunta comunale numero 17 del 26 giugno 2023;
- dato atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso dal responsabile del servizio unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- rilevato che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;
- visto il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- visto il Dlgs n.118/2011;
- visto il Dlgs n. 267/2000;
- visto il Dlgs n.165/2001;
- visto lo Statuto comunale;
- visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare agli Avvocati Alessandra Golinelli e Pierluigi Monetto dello Studio Legale Associato con sede in Mondovì, Corso Europa n. 14, muniti di procura speciale, l'incarico di difesa in giudizio del Comune di Vicoforte nella vertenza di cui in premessa;
3. di impegnare la spesa presunta di € 3.700,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, C.P.A. e IVA nella misura di legge ai pertinenti Capitoli del bilancio 2024/2026, esercizi 2024 e 2025, che presentano la necessaria disponibilità [CIG: B2320A2637];
4. di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'operatore economico affidatario tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla responsabile dell'area "Contabilità" per gli adempimenti di competenza;
6. di disporre che l'incarico in oggetto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Sindaco, responsabile dell'area "Amministrativa".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gasco Gian Pietro

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Vinai Mariapaola

SCHEMA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA					
IMPORTO	PRENOTAZIONE	CODICE IMPEGNO	CAPITOLO	CUP	CIG
€ 4.000,00		2024/488/0	U 1058/0		B2320A2637
€ 1.000,00		2025/44/0	U 1058/0		B2320A2637

Questo provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 25 luglio 2024, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
Vicoforte, 25 lug. 24

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
F.to Brignoni Ilaria